

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE COMUNALE
LEGA NORD PIEMONTE
approvato dal Consiglio Nazionale del 29 luglio 2015

Art. 1 – La Sezione Comunale

1. La Sezione Comunale è la delegazione territoriale di base per l'espansione del Movimento e la realizzazione e diffusione dei suoi programmi.
2. La costituzione di una nuova Sezione può essere autorizzata quando almeno cinque Soci Ordinari Militanti residenti nel Comune interessato ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale. Copia di tale richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo Comunale competente per territorio che ha 30 (trenta) giorni di tempo per inviare il parere al Consiglio Direttivo Provinciale. Trascorso il periodo senza che sia stato emesso il parere questo si intende favorevole. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha la facoltà, per i primi sei mesi, di indicare un Responsabile della nuova Sezione o, in alternativa, convocare il Congresso.
3. Se entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda il Consiglio Direttivo Provinciale non si è pronunciato in merito o ha negato l'autorizzazione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale competente, può autorizzare, all'interno di un Comune, l'istituzione di 2 o più Sezioni Comunali.
5. La Sezione, una volta costituita, diviene Organo permanente, sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Provinciale. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo la competenza del decreto di scioglimento è del Consiglio Nazionale.
6. All'atto della costituzione della Sezione, si provvederà all'attribuzione d'ufficio dei Soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova Sezione.

Art. 2 – Estensione territoriale

1. La competenza territoriale della Sezione coincide con quella del Comune.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può estendere le competenze della Sezione ai Comuni limitrofi privi di Sezione.

Art. 3 – Organi della Sezione Comunale.

1. Sono Organi della Sezione Comunale:
 - l'Assemblea;
 - Il Congresso;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Segretario.

Art. 4 – Assemblea della Sezione Comunale.

1. L'Assemblea è l'organo rappresentativo di tutti i Soci della Sezione.
2. L'Assemblea è convocata dal Segretario, di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione o due terzi dei Membri del Consiglio Direttivo ne facciano motivata richiesta scritta, inviata al Segretario e al Segretario di Circoscrizione. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni. Può essere convocata anche a seguito di invito del Consiglio Direttivo di Circoscrizione o del

Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di rifiuto, il Segretario Provinciale può provvedere direttamente nominando a tale scopo un Commissario ad acta che presiederà l'Assemblea stessa.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, esposto, ove esistano, nei locali della Sezione, della Circoscrizione e nella sede Provinciale, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti l'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è presieduta dal Segretario di Circoscrizione o da un suo delegato che si avvale di un componente dell'Assemblea per la stesura del verbale.
5. La seduta è valida anche senza la presenza della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti.
6. All'Assemblea possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale e Federale iscritti in altre Sezioni.
7. Nei casi in cui nell'Ordine del Giorno sia prevista la votazione di documenti, risoluzioni, o atti di indirizzo, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione i quali hanno diritto di voto. In questo caso deve essere data prova certa dell'invio della convocazione ai Soci Ordinari Militanti. Le votazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di un Socio Ordinario Militante per la stesura del verbale.

Art. 5 – Congresso di sezione

1. Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari Militanti in possesso di tale qualifica almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima convocazione. I nuovi Soci Ordinari Militanti devono aver regolarizzato il pagamento della quota sociale da almeno 30 (trenta) giorni dalla data di prima convocazione.
2. Il Congresso, in via ordinaria, è convocato ogni 3 (tre) anni su mandato del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. L'elenco dei S.O.M. con diritto di voto è quello in possesso della Segreteria Provinciale. In caso di contestazione decide il Presidente del Congresso.
4. La convocazione del Congresso, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere inviato a ciascun componente del Congresso ed esposto, ove esistano, nei locali della Sezione, nella sede della Circoscrizione e nella sede Provinciale, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti la data di prima convocazione. Dell'avvenuto invio della convocazione agli aventi diritto deve essere data prova certa.
5. Il Congresso è presieduto dal Segretario Provinciale o da un suo delegato che si avvale della collaborazione di due membri del Congresso per l'espletamento delle sue funzioni (Verifica Poteri, Stesura del verbale, Spoglio delle schede).
6. Il Congresso elegge il Segretario della Sezione e i membri del Consiglio Direttivo.
7. Il Congresso, in prima convocazione, è valido con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche un'ora dopo, sarà valido con qualsiasi numero, purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto. Nelle sezioni in cui il numero degli aventi diritto è inferiore a 25, la validità del Congresso sarà garantita solo con la presenza della maggioranza assoluta dei Congressisti.
8. I Candidati devono effettuare il loro intervento prima delle operazioni di voto.
9. Non è ammesso il voto per delega.

10. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale e Federale iscritti in altre Sezioni, possono accedere ai locali del Congresso, senza intervenire in alcun modo tranne quando espressamente richiesto dal Presidente del Congresso.
11. Il Socio Ordinario Militante della Sezione, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento del Congresso di Sezione, può inoltrare ricorso al Segretario Provinciale entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato, alla Segreteria Provinciale e alla Segreteria Nazionale, via Fax o via Mail entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.

Art. 6 - Candidature

1. Possono candidarsi tutti i Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione che hanno maturato una militanza di almeno 180 (centottanta) giorni calcolati a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Consigliere, devono essere consegnate, o inviate via Fax o via Mail, alla Segreteria Provinciale almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Non è possibile presentare più di una candidatura.
2. I candidati alla carica di Segretario dovranno, contestualmente alla propria candidatura, allegare il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione della Sezione. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: *Il sottoscritto....., candidato alla carica di ... (specificare se Segretario di Sezione o Consigliere), dichiara che il suo mandato ha per scopo la realizzazione dell'art. 1 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania così formulato: "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania è un movimento Politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell'Indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana"*.
3. La Segreteria Provinciale rilascia al candidato, entro le successive 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della candidatura, una ricevuta attestante l'orario di ricezione della regolare candidatura. Per i candidati alla carica di Segretario la ricevuta dovrà inoltre specificare se è, o non è, stato allegato il Programma e la data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci.
4. Se entro il termine previsto il candidato non è in possesso della ricevuta deve inviare apposita richiesta scritta al Segretario Provinciale.

Art. 7 – Procedimento elettorale

1. Le votazioni si svolgono con schede separate. In presenza di una sola candidatura a Segretario, e per la sola candidatura a Segretario, il Congresso può deliberare diversamente. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario e una per la carica di Consigliere.
2. E' eletto Segretario di Sezione, il candidato che ottiene un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si procederà con la convocazione di un nuovo Congresso.
3. Nel caso di due o più candidati, qualora nessuno raggiunga il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Al ballottaggio hanno diritto di voto solo quelli che hanno preso parte alla prima votazione.

4. Risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi purchè non inferiore ad un terzo dei votanti. In caso contrario, o in caso di parità, si procederà alla convocazione di un nuovo Congresso.
5. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a SOM riportata nel libro Soci, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
6. Non si procede al ballottaggio se non risultano presenti almeno un terzo dei votanti che hanno partecipato alla prima votazione, ma alla convocazione di un nuovo Congresso.
7. Non si procede alla proclamazione dei Consiglieri se non è stato eletto il Segretario.
8. Per la carica di Consigliere, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di Militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro dei Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
9. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "membri supplenti".
10. Il Verbale del Congresso, insieme all'elenco degli eletti, dovrà essere depositato presso la Segreteria Provinciale. Copia del verbale e dell'elenco degli eletti dovrà essere inviata al Segretario Nazionale non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo di Sezione

1. Il Consiglio Direttivo raccoglie la voce e la volontà dei Soci del territorio di competenza, promuovendo le conseguenti attività.
2. Cura l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli Organi superiori.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario e dai Consiglieri. Delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
4. Il voto del Consiglio Direttivo, contrario ad una proposta del Segretario, non comporta le dimissioni del Segretario.
5. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, ad eccezione del mese di Agosto, su convocazione del Segretario di Sezione. In caso di sua assenza, il Segretario delega un sostituto, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sezione, laddove esiste, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato ai componenti il Consiglio Direttivo e al Segretario di Circostrizione. Dell'avvenuta convocazione deve essere data prova certa.
6. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di inottemperanza, il Consiglio Direttivo provinciale nomina un Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione entro un termine di 20 (venti) giorni dalla nomina.
7. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito sulla base del numero dei S.O.M. iscritti alla Sezione al momento della convocazione del Congresso.
8. Esso è composto da:
 - Due membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. fino a 10;
 - Quattro membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 11 e 20.

- Sei membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 21 e 45;
 - Otto membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 46 e 60;
 - Dieci membri, più il Segretario, per quelle con un numero di S.O.M. superiore a 60.
9. Per le Sezioni di nuova costituzione, per il primo anno, è facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale definire la composizione numerica del Consiglio Direttivo, anche derogando alle norme precedenti.
 10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, con diritto di parola, i Segretari di livello superiore, anche a mezzo di loro delegati. La partecipazione è ammessa anche ai Responsabili Organizzativi ed ai Responsabili degli Enti Locali di livello superiore.
 11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati e con il solo diritto di parola, i Parlamentari, i Consiglieri, i Sindaci e i Presidenti di Provincia eletti nel territorio di competenza della Sezione.
 12. Il Consiglio Direttivo può nominare dei Responsabili a cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Sezione.
 13. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro che operano nel territorio di competenza della Sezione. Tali gruppi sono composti da Soci e sono coordinati da un Socio Ordinario Militante residente preferibilmente nel Comune di competenza del Gruppo di lavoro.
 14. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, essere sciolto dal Consiglio Direttivo Provinciale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario che entro 90 (novanta) giorni, salvo indicazioni diverse, dovrà convocare il Congresso.
 15. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti al Congresso. In caso di impossibilità alla surroga, il Consiglio Direttivo continuerà ad essere operativo sino a quando sarà composto dalla maggioranza assoluta del numero dei membri stabiliti al momento del Congresso, escluso il Segretario.
 16. Il membro eletto al Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo e viene sostituito dal primo dei non eletti.
 17. Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio, comportano la convocazione, entro 90 (novanta) giorni, del Congresso. I poteri e le competenze del Consiglio e del Segretario vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato dal Segretario Provinciale e ratificato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
 18. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decesso o commissariamento del Segretario, il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo Provinciale, contenuta nella delibera di commissariamento. Sino alla convocazione del Congresso, le funzioni del Segretario sono svolte dal Commissario nominato dal Segretario Provinciale e ratificato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 9 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario e i componenti del Consiglio Direttivo, durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario allo scadere del secondo mandato non è, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale, rieleggibile alla medesima carica.

2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore ai diciotto mesi ed un giorno. E' preclusa questa possibilità al Segretario dimissionario.

Art. 10 – Attribuzioni del Segretario di Sezione.

1. Il Segretario di Sezione rappresenta l'unità della Sezione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo di Circoscrizione.
2. E' dichiarato decaduto in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo o a seguito di accoglimento di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio Direttivo, o per decisione motivata dell'Organo superiore. Il Congresso per l'elezione dei nuovi Organi dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la carica di Segretario è verbalizzata come vacante.
3. Il Segretario di Sezione :
 - a) Convoca e presiede, almeno una volta al mese, il Consiglio Direttivo;
 - b) E' delegato di diritto al Congresso Provinciale;
 - c) E' membro di diritto del Consiglio Direttivo di Circoscrizione;
 - d) Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo sul libro vidimato della Sezione. Nel verbale devono essere registrate eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o le revoche dei Responsabili di settore. Invia entro 5 (cinque) giorni copia del verbale al Segretario Provinciale;
 - e) Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica, organizzate dagli Organi superiori;
 - f) E' responsabile della attuazione delle indicazioni, della corretta diffusione nel proprio territorio, del progetto politico del Movimento, secondo le disposizioni dagli Organi superiori;
 - g) Il Segretario coordina con il Capogruppo Consiliare l'azione politica comunale, in sintonia con le linee direttive tracciate dal Direttivo di Sezione, fermo restando il dovere del Capogruppo Consiliare di riferire anche al Segretario Provinciale;
 - h) Cura la regolare tenuta dei nominativi dei S.O.M. e dei Sostenitori iscritti nella sua Sezione e l'invio, al Segretario di Circoscrizione, entro l'ultimo giorno del mese, dei moduli delle tessere effettuate nel mese;
 - i) Cura il regolare invio, a mezzo fax o mail entro 48 (quarantotto) ore dalla decisione, del parere del Consiglio Direttivo, delle domande per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante al Consiglio Direttivo Provinciale e Nazionale e al Segretario di Circoscrizione;
 - j) Cura e promuove, coordinandosi con il Segretario di Circoscrizione, l'organizzazione sul proprio territorio, degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento;
 - k) Conserva gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega Nord eletti negli Organismi istituzionali o nominati negli Enti o Società. Invia gli aggiornamenti al Segretario Provinciale entro 5 (cinque) giorni dalla modifica;
 - l) Può nominare e revocare il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti Locali e il Responsabile del Tesseramento scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti della Sezione a cui affidare parte dei suoi compiti. Il loro mandato è subordinato al mandato del Segretario. Copia della nomina completa delle deleghe concesse deve essere inviata alla Segreteria Provinciale;

- m) Può nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, Un Vicesegretario che lo rappresenti in caso di impedimento.
4. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopracitati, può essere causa di decadenza dalla carica da decretarsi da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 11 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti assegnati al Consiglio Direttivo, senza computare a tal fine il Segretario.
2. La mozione deve essere inviata al Segretario Provinciale e al Segretario di Circostrizione.
3. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre (30) trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Segretario partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo e alla nomina, da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, di un Commissario che dovrà convocare il Congresso entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi di Sezione potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Nazionale sino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, in caso di consultazioni elettorali o in caso di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Nazione e ai relativi Regolamenti.